

ACCOUNTING BULLETIN



Focus sugli OIC

Nel corso degli ultimi mesi il focus a livello italiano è stato l'aggiornamento degli OIC a fronte delle importanti modifiche introdotte dal D. lgs. 139/2015, i nuovi OIC in bozza di cui parliamo da pag. 2 saranno in vigore per i bilanci in chiusura al 31 dicembre 2016 ed è in discussione se le relazioni semestrali al 30 giugno 2016 possano essere preparate secondo le nuove regole contabili espresse dal Codice Civile a seguito delle modifiche e riflettere per quanto riguarda la transizione ed i dati comparativi le indicazioni attualmente in consultazione da parte dell'OIC.

A livello europeo ci si attende che l'IFRS 9 "Strumenti finanziari" e l'IFRS 15 "Ricavi" siano soggetti ad endorsement entro il 2016 per la loro prima applicazione obbligatoria a partire dai bilanci 2018.

Con questa edizione di BDO Italia Accounting Bulletin cominciamo ad analizzare le principali novità IFRS applicabili ai bilanci in chiusura al 31 dicembre 2016 riepilogate a pag. 6 mentre l'approfondimento successivo a pag. 7 è dedicato ad una di queste modifiche relative alla metodologia di ammortamento ammessa.

IN QUESTO NUMERO

- P 2** I nuovi OIC aggiornati
- P 6** I nuovi IFRS applicabili per i bilanci 2016
- P 8** Modifiche allo IAS 16 e IAS 38 relativamente ai metodi di ammortamento accettabili

▶ più info: www.bdo.it
accountingconsultation@bdo.it

ITALIA

I NUOVI OIC AGGIORNATI A SEGUITO DEL D.LGS. 139/2015

Nell'ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, avviato a seguito delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 139/2015 di recepimento della direttiva 34/2013/UE, la fondazione OIC ha avviato le consultazioni dei seguenti principi:

- Oic 14- disponibilità liquide;
- Oic 15 - crediti;
- Oic 19 - debiti;
- Oic 16 -immobilizzazioni materiali;
- Oic 20 - titoli di debito;
- Oic 21 - partecipazioni;
- Oic 24- immobilizzazioni immateriali;
- Oic 29- cambiamenti di principi contabili, di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- Oic 31- fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto;
- Oic xx- strumenti finanziari derivati.

Esaminiamo le principali novità dei documenti in consultazione, con la precisazione che sia per Oic 15 che per Oic 19 la fase di consultazione si è conclusa il 30 aprile scorso, ma non verrà pubblicata la versione definitiva sino alla conclusione della consultazione del blocco complessivo dei principi. Per i principi pubblicati la fase di consultazione si è conclusa invece il 4 giugno (oic 16,24,29 e derivati), e si concluderà il 15 luglio per gli ultimi 3 pubblicati (oic 14,20 e 21).

Novità generali

La prima modifica riguarda tutti i principi in consultazione: si introduce in indice un paragrafo nella sezione intitolata "classificazione e contenuto delle voci" per il bilancio in forma abbreviata (art.2435 bis c.c.) e bilancio delle micro imprese (art.2435 ter c.c.),e il corrispondente paragrafo nel capitolo "nota integrativa", relativo alle informazioni obbligatorie per tali società.

In conseguenza delle semplificazioni introdotte dal D.Lgs.139 proprio con riferimento a queste società, ricordiamo che non deve essere obbligatoriamente applicato il criterio del costo ammortizzato; conseguentemente, sia Oic 15 che 19 nelle sezioni relative alla rilevazione e valutazioni esplicitano l'eccezione.

Nei bilanci in forma abbreviata e delle micro imprese, si scrive, i debiti possono essere valutati al valore nominale e i crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo, in entrambe i casi senza applicare l'attualizzazione.

L'ulteriore eccezione alla regola di attualizzazione è applicabile se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato, ed in particolare il principio presume che ciò avvenga per i crediti/debiti che sono a breve termine.

Ove necessario, nel capitolo delle definizioni, si rinvia alle definizioni tratte dai principi internazionali e recepite dal codice civile.

È interessante notare come nel principio Oic 24 siano state introdotte le definizioni di costi di impianto e ampliamento, di sviluppo, di ricerca di base, costi di progettazione, costi di costruzione e verifica di prototipi, progettazione di mezzi, prove, stampe, matrici concernenti la nuova tecnologia.

Per quanto riguarda le valutazioni, ed in particolare il procedimento di valutazione alla chiusura di esercizio dei crediti /debiti, i due principi interessati specificano dettagliatamente il procedimento da seguire per determinare il valore di bilancio, in caso di poste valutate al costo ammortizzato, con indicazione di imputazione a conto economico della differenza tra valore iniziale e valore attuale; sono inoltre previste le eccezioni di quei crediti che includono clausole di step-up o step-down (clausole che prevedono tassi nominali variabili prefissati lungo la durata del contratto); per tali crediti non si deve ricalcolare il tasso di interesse effettivo.

Per quei crediti valutati al valore di presumibile realizzo, nulla cambia rispetto alle precedenti indicazioni contabili. La bozza in consultazione apporta modifiche anche al procedimento di determinazione del fondo di svalutazione crediti, elencando una serie di indicatori che facciano ritenere probabile la perdita di valore del credito, e non includendo più i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che incidono sui valori alla data di bilancio.

Sempre in Oic 15 è stato stornato il capitolo dei casi particolari relativo ai crediti incassabili con attività diverse da fondi liquidi, ai crediti dati in garanzia, ai crediti indicizzati e gli interessi soggetti a condizione. In Oic 19 è stato introdotto il caso dei debiti per prefinanziamenti, che devono essere classificati come importi esigibili oltre l'esercizio successivo qualora vi sia la ragionevole certezza di ottenere il mutuo ad essi collegati.

Immobilizzazioni immateriali

Per quanto attiene Oic 24, una delle novità principali del principio riguarda le spese di pubblicità. La bozza ha recepito, almeno in parte, le critiche mosse dalla professione e dagli utilizzatori ad un'applicazione rigida dell'esclusione alla capitalizzazione, prevedendo la possibilità di includere tra i costi di start up capitalizzabili " quei costi di pubblicità sostenuti in ambito di nuova costituzione di società al fine di progettare e rendere operativa la struttura aziendale iniziale, o i costi sostenuti da una società preesistente prima dell'inizio di una nuova attività..".

Tra i costi di start up si annoverano anche i costi di assunzione e di addestramento del nuovo personale, i costi di allacciamento dei servizi generali oltre ai costi sostenuti per riadattare uno stabilimento esistente.

Si renderà quindi eventualmente necessaria una riclassifica delle spese di pubblicità dalla voce B I2 alla voce B I1 dello stato patrimoniale.

Inoltre, è stato inserito, in questo principio come negli altri interessati, un nuovo capitolo intitolato "disposizioni di prima applicazione", che traccia l'impatto sul bilancio conseguente alla first time adoption dei principi modificati a seguito dell'introduzione del D.Lgs. 139/2015.

In tale capitolo si propone che i costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti all'entrata in vigore del D.Lgs.139/2015 continuano, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, ad essere iscritti tra i costi di sviluppo- immobilizzazioni immateriali se rispettano le seguenti condizioni:

- sono relativi ad un prodotto o processo chiaramente identificabile e misurabile;
- il progetto cui si riferiscono è tecnicamente fattibile, cioè la società possiede/ o potrà disporre (del)le risorse necessarie a realizzarlo;
- la società ha prospettive di reddito tali da coprire almeno i costi sostenuti per lo studio, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione del progetto.

Avviamento

Per quanto riguarda l'avviamento, il principio in bozza prevede ulteriori cambiamenti rispetto alla versione pubblicata a gennaio 2015; in particolare, si stabilisce che il suo ammortamento è effettuato, utilizzando i punti di riferimento aggiunti, secondo la sua vita utile.

In assoluto la vita utile non può mai essere superiore ai 20 anni, ma, nei casi in cui non sia possibile determinarne la vita utile, il periodo massimo di ammortamento è di 10 anni.

Ricordiamo in questa sede che tali nuovi indicazioni si applicano agli avviamenti che si genereranno a partire dal 1 gennaio 2016, di conseguenza, nei bilanci degli esercizi aventi inizio da tale data si potranno presentare avviamenti con durata di ammortamento che potrà variare da un periodo di 5 anni o a quote decrescenti (versione del gennaio 2016), 10 o 20 anni.

Il principio Oic 16 sulle immobilizzazioni materiali non contiene molte novità; segnaliamo:

- la precisazione, relativa al momento di rilevazione iniziale, che è legata sempre al trasferimento di rischi e benefici, anche in caso di mancata coincidenza dello stesso con il trasferimento del titolo di proprietà;
- nel caso di pagamento differito del costo, con applicazione del criterio del costo ammortizzato, il cespite è iscritto al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali;
- il passaggio dalla capitalizzazione degli oneri finanziari all'imputazione degli stessi a conto economico rappresenta un cambiamento di principio contabile e deve essere gestito secondo le indicazioni di Oic 29 (costi della produzione).

Oic 29: cambiamenti di principi contabili, di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Oic 29 invece ha subito notevoli modifiche. A partire dal titolo del principio, dal quale viene espunto "eventi e operazioni straordinarie". La bozza presentata non è la versione completa, perché, come specificato nella presentazione, dovrà essere integrata di una specifica appendice che tratterà le informazioni che dovranno essere fornite dalle società che predispongono il bilancio ai sensi dell'art.2435 bis e ter del nuovo Codice Civile. Ad ogni modo, nel capitolo "motivazioni alla base delle decisioni assunte" la fondazione precisa di essersi allineata allo IAS 8, seguendo gli orientamenti espressi dalla Commissione Europea nell'applicazione della Direttiva 34/UE.

Cambiamento di principio

Dalle definizioni è stato eliminato il concetto di cambiamento di principio contabile, e sono state modificate sia la definizione di principio che di criterio di valutazione. In particolare la definizione di principio proposta è la seguente “ i principi contabili sono le regole, ivi incluse le procedure, che disciplinano i criteri di individuazione delle operazioni, le modalità della loro rilevazione, i criteri e i metodi di valutazione e quelli di classificazione ed esposizione dei valori di bilancio”.

I cambiamenti di principi obbligatori, si chiarisce, cioè quelli conseguenti ad una nuova disposizione legislativa o ad un nuovo principio contabile, sono contabilizzati in base alle specifiche disposizioni transitorie stabilite dalla norma stessa ; in assenza di indicazioni normative, vanno contabilizzati secondo le indicazioni dei paragrafi 16 e 17, con effetto retroattivo, sul saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso al momento del cambiamento.

La posta del patrimonio netto imputata può essere o gli utili portati a nuovo, ovvero, come nel caso della iscrizione al fair value dei derivati, nella specifica riserva.

La dottrina ad esempio ha proposto, per quelle spese di pubblicità o di ricerca applicata che non hanno i presupposti per la capitalizzazione, di utilizzare le riserve di utili portati a nuovo.

I cambiamenti di stime, si legge nella bozza, devono essere classificati nella voce di conto economico relativa all’elemento patrimoniale oggetto di stima.

La correzione degli errori deve essere rilevata nell’esercizio in cui è individuata, e, se riferisce ad errori rilevanti (riprendendo le definizioni di IAS 8) commessi in esercizi precedenti, va contabilizzata anch’essa sui saldi di apertura del patrimonio netto dell’esercizio individuato.

Si precisa che la società deve correggere gli errori rilevanti effettuati negli esercizi precedenti ai soli fini comparativi, rideterminando gli importi comparativi per l’esercizio precedente.

Gli errori irrilevanti invece andranno sempre imputati a conto economico.

Fondi rischi

Vediamo ora le modifiche introdotte al principio Oic 31 che tratta i fondi rischi ed oneri e trattamento di fine rapporto.

Nel paragrafo relativo alla classificazione delle voci - “fondi rischi ed oneri” è stato aggiunto al n.3 “strumenti finanziari derivati passivi” destinato ad accogliere gli strumenti finanziari con fair value negativo;

nella voce “altri”, è stato aggiunto il fondo per contratti onerosi, meglio precisato nei successivi paragrafi A61-A63. Tali fondi sono destinati ad accogliere i costi inerenti le obbligazioni assunte al momento dell’assunzione dell’impegno derivante da un contratto oneroso, cioè quel tipo di contratto in cui “la società si impegna a soddisfare un’obbligazione, i cui costi attesi sono superiori ai benefici che si suppone saranno conseguiti”. I costi da iscriverne sono i minori tra i costi necessari ad adempiere il contratto e il risarcimento che si dovrebbe corrispondere in caso di risoluzione del contratto stesso.

Anche questo principio è stato integrato con il capitolo relativo alle disposizioni di prima applicazione, nel quale si riportano le medesime indicazioni fornite in Oic 29.

Strumenti finanziari derivati

Il nuovo principio sugli strumenti derivati è una novità assoluta per il quadro di riferimento nazionale.

L’indice è sviluppato, analogamente agli altri nuovi principi, con un capitolo di finalità, l’ambito di applicazione, le definizioni, la classificazione delle voci, l’iscrizione iniziale e le valutazioni successive, le operazioni di copertura, le informazioni richieste nella nota integrativa, le disposizioni di prima applicazione, gli effetti per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese.

Sono state inoltre create 4 appendici ed alcuni esempi illustrativi.

Tra le varie novità, merita segnalare che non è previsto nessun obbligo di separata indicazione del derivato incorporato nei casi in cui le caratteristiche economiche ed i rischi del contratto primario siano sostanzialmente coincidenti; è ammessa la possibilità di valutare per intero al fair value il contratto ibrido se il valore è desumibile da una quotazione in un mercato attivo; sono stati modificati gli schemi di bilancio per introdurre le specifiche voci relative agli strumenti finanziari derivati nello stato patrimoniale e nel conto economico; i derivati sono equiparati ai contratti collegati a merci che conferiscono alle parti contraenti il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari (devono essere rispettate le condizioni del paragrafo A5).

Le partecipazioni

La prima evidente modifica è l'espunzione dal titolo del riferimento alle azioni proprie che, in base alla modifica all'art.2424 bis del codice civile, non possono più essere indicate nell'attivo dello stato patrimoniale.

Qualche novità è stata introdotta nella classificazione delle partecipazioni, prevedendo la possibilità di classificare le partecipazioni in joint ventures nelle partecipazioni in imprese collegate, mentre nulla è cambiato in merito alla valutazione o al cambiamento di destinazione.

È stato invece eliminato il paragrafo che consentiva di anticipare la rilevazione di dividendi da controllate all'esercizio di maturazione degli utili se il bilancio (ndr - della controllata) era stato approvato anteriormente alla data di approvazione del bilancio della controllante.

Titoli di debito

Nella versione posta in consultazione sono state variate le definizioni delle diverse forme di titolo di debito, in particolare quella di titoli strutturati, e sono state aggiunte definizioni di zero coupon bond e di tasso di interesse effettivo, necessario per la determinazione del costo ammortizzato, a seguito del quale tutto il principio muta forma e contenuto.

IFRS

NUOVI IFRS APPLICABILI PER I BILANCI 2016

Di seguito sono riepilogati i nuovi standard e le modifiche agli IFRS che saranno applicabili per i bilanci IFRS in chiusura al 31 dicembre 2016.

Nuovo standard e/o modifica	Contenuto
Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012-2014	Sono stati modificati: <ul style="list-style-type: none"> - IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate; • IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative • IAS 19 Benefici per i dipendenti • IAS 34 Bilanci intermedi • IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard
Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo (IFRS 11)	Le modifiche forniscono guidance sulla contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto che costituiscono una attività aziendale.
Chiarimento sui metodi di ammortamento accettabili (IAS 16 and IAS 38)	A causa di pratiche divergenti, è stato opportuno chiarire se è possibile utilizzare metodi basati sui ricavi per calcolare l'ammortamento di un'attività.
Metodo del patrimonio netto nel bilancio separato (IAS 27)	Le modifiche intendono permettere alle entità di applicare il metodo del patrimonio netto, descritto nello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture, per contabilizzare nei rispettivi bilanci separati le partecipazioni in controllate, in joint venture e in società collegate.
Modifiche allo IAS 41 <i>Agricoltura</i> - <i>Agricoltura: piante fruttifere</i> .	Lo IASB ha deciso che le piante che sono utilizzate esclusivamente per la coltivazione di prodotti agricoli nel corso di vari esercizi, note come piante fruttifere, dovrebbero essere soggette allo stesso trattamento contabile riservato ad immobili, impianti e macchinari a norma dello IAS 16, in quanto il «funzionamento» è simile a quello della produzione manifatturiera.
IFRS 14 <i>Regulatory Deferral Accounts</i> *	* La Commissione Europea ha deciso di non procedere con l'endorsement di questo interim standard in attesa dello standard finale.

Nuovo standard e/o modifica	Contenuto
Entità d'investimento: esenzione dal consolidamento	<p>Le modifiche permettono l'esenzione dal preparare il bilancio consolidato quando:</p> <ul style="list-style-type: none">• la holding intermedia è una controllata di un'entità di investimento anche quando l'entità valuta le partecipazioni al fair value;• la partecipata svolge servizi per la controllante ed è essa stessa un'entità di investimento;• l'entità di investimento valuta tutte le partecipate al fair value e fornisce l'informativa richiesta dall'IFRS 12.
Iniziativa di informativa (modifiche allo IAS 1 Presentazione del bilancio)	<p>Le modifiche mirano a migliorare l'efficacia dell'informativa e a spronare le società a determinare con giudizio professionale le informazioni da riportare nel bilancio nell'ambito dell'applicazione dello IAS 1.</p>

IFRS

MODIFICHE ALLO IAS 16 E IAS 38 RELATIVAMENTE AI METODI DI AMMORTAMENTO ACCETTABILI

Con il Regolamento n. 2015/2231 emesso dalla Commissione Europea in data 2 dicembre 2015 sono state omologate le modifiche allo IAS 16 - Immobili, impianti e macchinari e allo IAS 38 - Attività immateriali comprese nel documento "Chiarimento sui metodi di ammortamento accettabili" (di seguito anche modifiche allo IAS 16 e allo IAS 38), in base alle quali è da considerarsi inappropriata l'adozione di una metodologia di ammortamento basata sui ricavi.

Limitatamente alle attività immateriali, sulle quali come vedremo più avanti si vengono ad evidenziare i maggiori impatti derivanti dalle suddette modifiche, tale indicazione è considerata una presunzione relativa superabile solo al verificarsi di una delle seguenti circostanze: (i) il diritto d'uso di un'attività immateriale è correlato al raggiungimento di una predeterminata soglia di ricavi da produrre; o (ii) quando è dimostrabile che il conseguimento dei ricavi e l'utilizzo dei benefici economici dell'attività siano altamente correlati. Le modifiche allo IAS 16 e allo IAS 38 sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° gennaio 2016. Poiché la modifica deve essere applicata in modo prospettico, non è richiesto alcun restatement del bilancio precedente. Le eventuali modifiche al metodo corrente di ammortamento si applicheranno ai valori di carico delle attività con effetto dalla data di prima applicazione (esercizi che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio 2016), e dovranno essere contabilizzate come un cambiamento di stima contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8.

Impatto sulle Attività immateriali

Le modifiche allo IAS 38 sono intervenute con la modifica del paragrafo 92 e l'introduzione dei paragrafi 98A, 98B, 98C e 130J. Anche se questo emendamento non pone un divieto assoluto, viene tuttavia a crearsi un grande ostacolo all'utilizzo di metodi di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali basati sui ricavi. La frase "altamente correlati" è un termine nuovo mai utilizzato in altri IFRS che è stato introdotto per limitare l'utilizzo degli ammortamenti basati sui ricavi, in quanto i ricavi sono influenzati da altri fattori e processi produttivi, dalle attività di vendita e da variazioni dei volumi e dei prezzi di vendita, che non sono direttamente connessi al consumo dei benefici economici generati dall'attività immateriale.

Di conseguenza, un'entità avrà bisogno di dimostrare che esiste più di qualche elemento di correlazione tra la generazione dei ricavi ed il consumo di benefici economici attesi dall'utilizzo del bene.

Il potenziale impatto derivante dall'abbandono dei metodi di ammortamento revenue-based dipenderà della correlazione tra metodi di ammortamento alternativi basati sul consumo e quello basato sulla generazione dei ricavi.

Uno dei settori che potrebbe risultare particolarmente colpito in termini di impatti economici è quello del Media & Entertainment (tipicamente le società di produzione e distribuzione radiotelevisiva e cinematografica), laddove si ipotizzi un cambiamento di principio contabile che preveda l'adozione di ammortamenti a quote costanti; le società appartenenti a tale settore infatti, dove il prodotto distribuito sul mercato ha generalmente un ciclo di vita in termini di ricavi molto elevato con l'immediata proiezione dei film nelle sale cinematografiche e/o la diffusione in prima TV di una nuova serie televisiva e man mano decrescente nel successivo periodo, avendo adottato fino ad oggi metodologie di ammortamento dei diritti immateriali basata sulla previsione dei ricavi attesi (la più conosciuta è l'Individual film forecasting computation), rischierrebbero ora di riconoscere minori ammortamenti- e quindi maggiori profitti - nei primi anni di vita.

Tuttavia, tale fenomeno potrebbe essere mitigato con svalutazioni supplementari quando viene a registrarsi un calo significativo dei flussi di cassa futuri, dopo i primi anni di vita utile del diritto immateriale.

Come indicato precedentemente esiste tuttavia la possibilità che, limitatamente a talune situazioni, l'utilizzo di una metodologia di ammortamenti basata sui ricavi possa considerarsi appropriata.

Ad esempio, quando un contratto stabilisce che i diritti dell'entità in ordine all'utilizzo di un'attività immateriale specifici che l'utilizzo dell'attività immateriale dipende dal tempo, dal numero di unità prodotte o dall'importo fisso totale dei ricavi da generare. L'identificazione del principale fattore limitante potrebbe costituire il punto di partenza per definire il criterio di ammortamento adeguato, ma può essere applicato un altro criterio qualora rifletta più fedelmente la modalità di consumo attesa dei benefici economici.

Un altro esempio si ha quando il principale fattore limitante che riguarda un'attività immateriale sia il raggiungimento di una soglia di ricavi, per cui i ricavi da generare possono costituire un adeguato criterio di ammortamento.

Hanno contribuito alla redazione di questo numero: Stefano Bianchi, Vittorio Leone, Paola Pedotti.

L' Accounting Bulletin viene pubblicato da BDO con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito contabile. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 30 giugno 2016.

BDO Italia
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO è tra i principali network internazionali di revisione e consulenza aziendale con circa 64.000 professionisti altamente qualificati in più di 150 paesi. In Italia BDO è presente con oltre 700 professionisti e 20 uffici, una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

www.bdo.it

Audit | Advisory | Outsourcing | Tax

BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2016 BDO (Italia) - Accounting Bulletin - Tutti i diritti riservati.